

Causa Mason ed altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 luglio 2007 (ricorso n. 43663/98)

(facendo seguito alla sentenza del 17 maggio 2005, che constatava la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, con riferimento al ritardo nell'erogazione e alla quantificazione dell'indennizzo di esproprio, pronuncia sull'equa soddisfazione, disponendo per il risarcimento dei danni morali e materiali, oltre alle spese di giudizio ai sensi dell'art. 41 CEDU)

Fatto e diritto. La sentenza trae origine dalla lamentata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU (*protezione della proprietà*) in relazione ad una procedura di espropriazione indiretta subita dai ricorrenti.

Con sentenza del 17 maggio 2005, la Corte europea aveva già dichiarato la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, CEDU, riservandosi di decidere con successivo provvedimento in ordine ai danni pretesi dai ricorrenti.

Nel caso di specie, la Corte, evidenziando che il carattere illecito dell'ingerenza dello Stato nel diritto di proprietà dei ricorrenti non può non ripercuotersi sulla definizione dei criteri risarcitori (precedente *Ex-Re di Grecia e altri c. Grecia* – equa soddisfazione – n. 25701/94, CEDH 2002) e richiamati alcuni precedenti riguardanti proprio l'Italia (precedenti *Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia* del 30 ottobre 2003 e *Carbonara e Ventura c. Italia* dell'11 dicembre 2003) e la Grecia (precedente *Papamichalopoulos ed altri c. Grecia* del 31 ottobre 1995), La Corte ha affermato che, in mancanza di restituzione materiale del bene, l'indennità da accordare ai ricorrenti debba corrispondere al valore venale attuale del terreno, dedotta l'indennità già ottenuta da parte dello Stato, cui però deve aggiungersi una somma volta a compensare il lungo periodo di spossessamento del bene subito.

La Corte ha quindi disposto che lo Stato italiano paghi la somma di 3.000.000,00 € per il pregiudizio subito, comprensiva delle spese di giudizio sostenute nella procedura nazionale, davanti nonché la somma di 1.500,00 € per le spese di procedura sostenute davanti alla Corte.